



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BOCCIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca la soppressione delle previsioni relative ai collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica contenute nella legge 3 novembre 2017, n. 165 (il cosiddetto *Rosatellum*).

L'attuale sistema, infatti, è un sistema elettorale misto, nel quale una parte dei seggi, pari a più di un terzo di quelli attribuibili per ciascuna Camera, sono assegnati tramite collegi uninominali maggioritari, mentre la restante parte viene attribuita con metodo proporzionale.

Tuttavia, come in parte visto alle ultime elezioni svolte il 25 settembre 2022, il combinato disposto di questa legge elettorale con la successiva riforma costituzionale che ha ridotto di un terzo il numero dei parlamentari, ha determinato una sorta di effetto iper-maggioritario nell'attribuzione dei seggi, che può condurre ora ad un significativo difetto di rappresentanza sia sul piano politico che su quello territoriale.

Del resto, proprio l'intesa politica raggiunta in Parlamento nella XVIII legislatura che ha consentito ad un'ampia maggioranza parlamentare di approvare la riforma costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari prevedeva che tale riduzione avesse come corollario una modifica della legge elettorale in senso proporzionale. Tuttavia, le mutate condizioni politiche nel corso della legislatura non hanno mai consentito la piena realizzazione di quell'intesa.

Alla luce delle considerazioni esposte e dell'avvenuta modifica costituzionale che ha ridotto il numero dei deputati da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200, appare quanto mai opportuna una modifica del sistema elettorale vigente in senso proporzio-

nale, allo scopo di scongiurare possibili difetti di rappresentatività sia sul piano politico che su quello territoriale.

Tuttavia, per coniugare al meglio le esigenze di rappresentatività con la possibilità per gli elettori di scegliere i propri eletti si è ritenuto opportuno introdurre anche la cosiddetta doppia preferenza di genere, ossia la possibilità per l'elettore di esprimere fino a due preferenze, purché di sesso diverso. Non c'è dubbio infatti che le liste bloccate, specie in passato, abbiano determinato reazioni critiche nell'opinione pubblica e nell'elettorato che si sentiva privato della possibilità di incidere con il proprio voto sulla scelta dei rappresentanti da eleggere al Parlamento. Se infatti tale possibilità è in qualche modo garantita nel collegio uninominale che consente all'elettore di sapere esattamente il candidato per cui sta esprimendo il proprio voto, con la soppressione dei collegi uninominali e il passaggio a un sistema proporzionale basato sulle liste bloccate, inevitabilmente si allontana per l'elettore la possibilità di sapere quale candidato sarà eletto attraverso l'espressione del proprio voto, specie nel caso di liste molto lunghe. La stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014 con la quale ha stabilito la parziale incostituzionalità della legge 21 dicembre 2005, n. 270, cosiddetta « *Porcellum* », ha avuto occasione di precisare che affinché « la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione non venga ferita » occorre superare « condizioni di voto, che impongano al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della po-

sizione in lista, a diventare deputati o senatori ». Tale disciplina, secondo la Corte, non è comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto. Con l'introduzione della doppia preferenza di genere viene data una risposta più che adeguata ai diversi rilievi sollevati dalla Corte.

Il presente disegno di legge modifica, con la tecnica della novella, i testi unici in materia elettorale.

In particolare l'articolo 1 reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che concerne il sistema di elezione

della Camera dei deputati, sopprimendo tutti i riferimenti ai collegi uninominali e alle coalizioni di liste e introduce la cosiddetta doppia preferenza di genere.

L'articolo 2 reca invece modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, che concerne il sistema di elezione del Senato della Repubblica, e in analogia con le modifiche apportate al testo unico per l'elezione della Camera dei deputati elimina tutti i riferimenti ai collegi uninominali e alle coalizioni di liste e introduce la cosiddetta doppia preferenza di genere. Nella regione Trentino-Alto Adige viene mantenuta la previsione di collegi uninominali accanto ad una quota proporzionale.

L'articolo 3 conferisce al Governo una delega per la rideterminazione dei collegi plurinominali delle Camere, specificando i relativi criteri e la procedura per l'adozione dello schema di decreto legislativo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. Ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto »;

2) il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 3, comma 2, le parole: « , compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;

c) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e fino a un massimo di due voti di preferenza »;

d) all'articolo 14, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali » e le parole: « nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali » sono soppresse;

e) l'articolo 14-*bis* è abrogato;

f) all'articolo 17, primo comma, le parole: « e dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

g) all'articolo 18-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse;

2) i commi 1-*bis* e 2-*bis* sono abrogati;

3) al comma 3, le parole: « né superiore a quattro » sono soppresse;

4) al comma 3.1, primo periodo, le parole: « o coalizione di liste nei collegi uninominali » sono soppresse;

h) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: « nei collegi plurinominali o uninominali » sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole: « plurinominale o uninominale » sono soppresse;

i) all'articolo 20, primo comma, le parole: « nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere presentate »;

l) all'articolo 21, secondo comma, le parole: « , dei nomi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

m) all'articolo 22:

1) al primo comma:

1.1) il numero 1-*ter*) è abrogato;

1.2) al numero 4), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e » sono soppresse;

1.3) al numero 5), le parole: « dichiara non valide le candidature nei collegi

uninominali e » sono soppresse e le parole: « il 25° anno di età al giorno delle elezioni » sono sostituite dalle seguenti: « , al giorno delle elezioni, l'anno di età previsto dall'articolo 56, terzo comma, della Costituzione »;

1.4) al numero 6-*bis*), le parole: « e dei candidati in ciascun collegio uninominale » sono soppresse;

2) il quarto comma è abrogato;

n) all'articolo 24, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, sono riportati sulle schede di votazione secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui manifesti sono altresì riportati nel medesimo ordine, in corrispondenza dei contrassegni, i nominativi dei candidati »;

o) all'articolo 30, numero 4), le parole: « del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali » sono soppresse;

p) all'articolo 31:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La scheda reca, entro appositi rettangoli, il contrassegno di ciascuna lista e, a destra, due linee orizzontali per l'eventuale espressione di uno o due voti di preferenza »;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) al comma 5, le parole da: « ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale » fino a: « ottenuti nel collegio » sono sostituite dalle seguenti: « . L'elettore

può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve indicare un candidato di sesso diverso »;

q) all'articolo 58:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve indicare un candidato di sesso diverso »;

2) il terzo comma è abrogato;

r) all'articolo 59-bis:

1) il comma 1 è abrogato;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno ovvero un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno, il voto è considerato valido a favore della lista »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista, si intende che abbia votato anche per la lista stessa »;

s) all'articolo 68:

1) al comma 3, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti:

« Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il

voto e il cognome del candidato o dei candidati a cui è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza »;

2) al comma 3-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza »;

t) all'articolo 70, la parola: « 61 » è sostituita dalla seguente: « 59-*bis* »;

u) all'articolo 71:

1) al primo comma, numero 2), le parole: « dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale » sono sostituite dalle seguenti: « dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza »;

2) al secondo comma, le parole: « e per i singoli candidati » sono soppresse;

v) all'articolo 77, comma 1:

1) le lettere *a*), *b*) e *c*) sono abrogate;

2) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

3) le lettere *g*) e *h*) sono abrogate;

4) dopo la lettera *i*) sono inserite le seguenti:

« *i-bis*) determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella circoscrizione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione aumentato di due unità, ottenendo così il quo-



ziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti della lista;

*i-ter*) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza espressi nelle singole sezioni elettorali del collegio;

*i-quater*) determina, per ciascun collegio plurinominale, la graduatoria dei candidati di ciascuna lista disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista »;

5) alla lettera *l*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le liste che abbiano ottenuto almeno un quoziente di cui alla lettera *i-bis*) »;

z) all'articolo 83, comma 1:

1) le lettere *c*) e *d*) sono abrogate;

2) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

« *e*) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima »;

3) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

« *f*) con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta, procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera *e*) in base alla cifra elettorale na-

zionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui alla lettera *e*) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio »;

4) la lettera *g*) è abrogata;

5) alla lettera *h*), i periodi dal primo al terzo sono sostituiti dai seguenti: « procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera *e*). A tale fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale » e le parole: « coalizione di liste o singola », « coalizioni di liste o singole » e « coalizione di liste o alla singola », ovunque ricorrono, sono soppresse;

6) la lettera *i*) è abrogata;

*aa*) all'articolo 84:

1) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati:

2) al comma 4, le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 »;

*bb*) all'articolo 85, il comma 1-*bis* è abrogato;

cc) all'articolo 86:

1) al comma 2, le parole: « commi 2, 3, 4 e 5 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2 e 4 »;

2) il comma 3 è abrogato;

dd) le tabelle A-bis e A-ter sono sostituite dalle tabelle di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

## Art. 2.

*(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 2 è abrogato;

2) al comma 2-bis:

2.1) al primo periodo, le parole: « Per la assegnazione degli altri seggi » sono soppresse e le parole: « costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia » sono sostituite dalle seguenti: « cui è »;

2.2) al secondo periodo, le parole: « e alle coalizioni di liste » sono soppresse;

3) al comma 2-ter, le parole: « , compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali » sono soppresse;

4) al comma 4, le parole da: « , ovvero » fino alla fine del comma sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: « uninominali e in collegi » sono soppresse;

c) all'articolo 5, comma 1, le parole: « il quarantesimo anno di età » sono sosti-

tuite dalle seguenti: « l'anno di età previsto dall'articolo 58, secondo comma, della Costituzione »;

d) all'articolo 9:

1) al comma 2, le parole: « , con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, » sono soppresse;

2) al comma 4, le parole: « né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato » sono soppresse;

3) al comma 4-*bis*, primo periodo, le parole: « o coalizione di liste nei collegi uninominali della » sono sostituite dalla seguente: « nella »;

e) all'articolo 11, comma 1, lettera a):

1) al primo periodo, le parole da: « coalizioni e alle » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « liste e ai relativi contrassegni di lista »;

2) al secondo periodo, le parole: « , unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, » sono soppresse;

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Sui manifesti sono altresì riportati nel medesimo ordine, in corrispondenza dei contrassegni, i nominativi dei candidati »;

f) all'articolo 13, il comma 1 è abrogato;

g) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrasse-

gno della lista prescelta. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti, sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve indicare un candidato di sesso diverso »;

2) il comma 2 è abrogato;

*h)* all'articolo 16, comma 1:

1) le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono abrogate;

2) alla lettera *d)*, le parole: « delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista » sono sostituite dalle seguenti: « dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio »;

3) le lettere *g)* e *h)* sono abrogate;

4) dopo la lettera *i)* sono inserite le seguenti :

« *i-bis)* determina le liste che abbiano ottenuto un quoziente nella regione. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella regione aumentato di due unità, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente, ottenendo così il numero di quozienti ottenuti dalla lista;

*i-ter)* determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza espressi nelle singole sezioni elettorali del collegio;

*i-quater)* determina, per ciascun collegio plurinominale, la graduatoria dei candidati di ciascuna lista disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali indivi-

duali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista »;

*i)* all'articolo 16-*bis*, comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: « nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno » sono sostituite dalle seguenti: « dalle liste aventi il medesimo contrassegno nelle sole regioni nelle quali si presentano liste di candidati »;

2) le lettere *c)* e *d)* sono abrogate;

3) alla lettera *e)*;

3.1) il numero 1) è abrogato;

3.2) il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) le singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le singole liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione »;

4) alla lettera *f)*, le parole: « e delle coalizioni di liste » e « , numeri 1) e 2) » sono soppresse;

*l)* all'articolo 17, al comma 1:

1) all'alinea, le parole da: « singole » fino a: « numeri 1) e 2), e » sono soppresse;

2) alla lettera *a)*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale », al terzo periodo, le parole: « coalizione di liste o singola » sono soppresse, al quarto periodo, le parole: « coalizione di liste o singola » sono soppresse e, al quinto periodo, le parole: « coalizioni di liste o singole » sono soppresse;

3) la lettera *b*) è abrogata;

4) alla lettera *c*), le parole: « alle lettere *a*) e *b*) » sono sostituite dalle seguenti: « alla lettera *a*) » e le parole: « delle lettere *a*) e *b*) » sono sostituite dalle seguenti: « della lettera *a*) »;

*m*) all'articolo 19, il comma 1 è abrogato;

*n*) all'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *l-bis*. È proclamato eletto il candidato che raggiunge la migliore cifra elettorale del collegio. Nel caso in cui alla regione Trentino-Alto Adige spetti un numero di seggi superiore a sei sono altresì proclamati eletti i candidati non vincenti nei collegi uninominali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti »;

*o*) le tabelle A e B sono sostituite dalle tabelle di cui rispettivamente agli allegati 3 e 4 annessi alla presente legge.

### Art. 3.

*(Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali di cui, per la Camera dei deputati, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, e, per il Senato della Repubblica, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione, per la Camera dei deputati, e in ciascuna regione,

per il Senato della Repubblica, e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominali, sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e




da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 2. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

ALLEGATO 1  
(articolo 1, comma 1, lettera dd)  
« Tabella A-bis  
(articolo 31, comma 1)



ALLEGATO 2  
(articolo 1, comma 1, lettera dd)  
« Tabella A-ter  
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

**FAC SIMILE**

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
di .....  
(data di nascita)  
CIRCOSCRIZIONE .....  
COLLEGIO PLURINOMINALE .....


SCHEDA PER LA VOTAZIONE

BOLLO  
DELLA  
AUTORE

FIRMA DELLO SCRUTATORE .....

».

ALLEGATO 3  
(articolo 2, comma 1, lettera o))  
« Tabella A  
(Articolo 11, comma 3)



ALLEGATO 4  
(articolo 2, comma 1, lettera o))  
« Tabella B  
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

**FACSIMILE**

<p>ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA</p> <p>del ..... (data di la elezione)</p> <p>REGIONE .....</p> <p>.....</p> <p>COLLEGIO PLURINOMINALE .....</p> <p>.....</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	<p>BILLO DELLA SEZIONE</p> <p>FIRMA DELLO SCRUTATORE .....</p> <p>.....</p>
---	--------------------------------	---

».





€ 2,00